REGIONE DEL VENETO
AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 10
"VENETO ORIENTALE"
Sede Direzionale:
Piazza De Gasperi, 5 - 30027 San Donà di Piave (VE) Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 02799490277

Deliberazione N. 707

del 11/10/2013

DELIBERAZIONE
del DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale di questa Azienda U.L.S.S. n. 10, Dott. Carlo Bramezza, nominato con D.P.G.R.V. n. 230 del 29.12.2012, coadiuvato dai Direttori Amministrativo, Sanitario, dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale, ha adottato in data odierna la presente deliberazione costituita da n.___6__ fogli uniti al presente frontespizio.

OGGETTO

Ricorso promosso avanti al Tribunale di Venezia, sezione lavoro dalla dott. ssa C.S. contro l'u.l.s.s. n. 10 "Veneto Orientale"- conferimento incarico legale, approvazione disciplinare e previsione di spesa.

Letta, approvata e sottoscritta,

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Carlo BRAMEZZA)
f.to dott. Carlo BRAMEZZA

Per l'acquisizione del parere espresso, come indicato nel preambolo della presente deliberazione:

- IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (dott.ssa Michela CONTE) — F.TO DOTT.SSA MICHELA CONTE
- IL DIRETTORE SANITARIO (dott.ssa Patrizia BENINI) — F.TO DOTT.SSA PATRIZIA BENINI
- IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI E DELLA FUNZIONE TERRITORIALE (dott.ssa Maria Carla MIDENA) — F.TO DOTT.SSA MARIA CARLA MIDENA

ASSEGNAZIONE

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il provvedimento verrà pubblicato all'albo on line di questa U.L.S.S. dal giorno:

15.10.2013

per 15 giorni consecutivi

IL DIRETTORE DELL'UOC
AFFARI GENERALI E LEGALI
Dott. Andrea Del Negro

REGISTRAZIONE CONTABILE

L'U.O.C. Economico Finanziario attesta la corretta imputazione contabile:

IL DIRETTORE DELL'UOC
Dott.ssa Silena Tadiotto

☐

Non prevista per il presente provvedimento.

Ricorso promosso avanti al Tribunale di Venezia, sezione lavoro dalla dott. ssa C.S. contro l'u.l.s.s. n. 10 "Veneto Orientale"- conferimento incarico legale, approvazione disciplinare e previsione di spesa.

IL DIRETTORE DELL'UNITA' OPERATIVA COMPLESSA AFFARI GENERALI E LEGALI

Premesso che, in data 17 settembre 2013, è stato notificato all'azienda il ricorso promosso dalla dott.ssa C.S. avanti al Tribunale di Venezia, sezione del Lavoro, per ivi sentire dichiarare la nullità della sanzione disciplinare irrogata dall'azienda u.l.s.s. n. 10 "Veneto Orientale", in qualità di datore di lavoro, al ricorrente per violazione dei termini perentori ex art. 55 bis TU 165/2001 e, per l'effetto, condannare la stessa alla restituzione delle somme eventualmente trattenute in busta paga per i titoli e le causali per cui è causa;

Ritenuto di procedere alla costituzione in giudizio dell'azienda per tutelare il legittimo operato tenuto dalla stessa nella vicenda di che trattasi, oltre che allo scopo di evitare un danno patrimoniale anche solo in merito all'addebito delle spese legali in caso di soccombenza;

Ritenuto necessario che l'Azienda venga adeguatamente rappresentata e difesa in giudizio per la tutela del pubblico interesse e la salvaguardia dei diritti e degli interessi economici dell'Azienda;

Riscontrata, pertanto, la necessità di procedere alla scelta del legale cui conferire il patrocinio legale nella controversia di cui immediatamente sopra;

Evidenziato che la particolare specificità della materia e delle problematiche connesse alla rappresentanza dell'Azienda nella presente occasione richiede di avvalersi di un legale di fiducia esterno, in mancanza, allo stato, di professionalità adeguata nei quadri dell'azienda;

Rammentato quanto esposto nella circolare n.2 del 11.03.2008 del Dip. Della Funzione Pubblica, in particolare nell'allegato proposto dallo stesso Dipartimento quale schema di regolamento per il conferimento degli incarichi di collaborazione, all'art.5 c. 4, ove viene previsto che "per le esigenze di flessibilità e celerità dell'Ente riguardanti incarichi di assistenza legale e tecnica l'amministrazione predisporrà annualmente, sulla base di appositi avvisi, elenchi ed albi di personale altamente qualificato in possesso di determinati requisiti e appositamente selezionato, da cui attingere nel rispetto dei principi in materia di collaborazione esterne dall'ordinamento";

Dato atto che l'Azienda con deliberazione del direttore generale n. 457 del 21 dicembre 2011, ha previsto l'emissione di apposito avviso che ha consentito la formazione di un albo di professionisti, ripartiti per materia di supposta specializzazione, a cui l'azienda può far ricorso per le esigenze di rappresentanza in sede giudiziale;

Preso atto delle domande di adesione pervenute, dei contenuti dei curricula in contemperamento con i criteri previsti dall'avviso citato ai fini del conferimento degli incarichi legali;

Considerato che tra legali che hanno presentato domanda c'è l'avv. Christian Finotto;

Ritenuto, pertanto, opportuno, di conferire l'incarico legale di difesa e rappresentanza in giudizio dell'Azienda nella controversia di cui sopra all'avv. Christian Finotto (con studio legale in San Donà di Piave, via Garibaldi, n. 4), in quanto legale esperto nella materia di che trattasi;

Visto il preventivo di spesa pervenuto dal medesimo legale che ammonta ad €. 2.791,36 (comprensivi di IVA e CPA) redatto in conformità a quando statuito dal D.M. n.140/2012;

Rilevato che, con deliberazione del direttore generale n. 457/2011, avente ad oggetto "albo avvocati-emissione avviso 2012", è stato, tra l'altro, approvato un "documento" (disciplinare) dal quale desumersi la concreta instaurazione del rapporto tra l'azienda e il professionista incaricato, con indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da rendere ed al compenso da corrispondere;

Visto lo schema di disciplinare per l'affidamento dell'incarico di patrocinio in giudizio approvato con deliberazione del direttore generale n. 457/2011;

Dato atto che l'avv. Christian Finotto ha quantificato nell'importo di euro €. 2.791,36 (comprensivo di IVA e CPA) il preventivo competenze connesso all'espletamento dell'incarico in parola;

Riscontrata pertanto la necessità di procedere alla programmazione della somma di cui sopra;

Dato atto che il costo di €. 2.791,36 è stato programmato nel del conto economico dell'esercizio 2013 dall'unità operativa complessa affari generali e legali;

Ritenuto opportuno, per tutto quanto sopra, procedere all'affidamento dell'incarico legale di che trattasi approvando il relativo disciplinare ed impegnando la spesa conseguente;

Attestata l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la normativa vigente e con ogni altra disposizione regolante la materia;

Attestate la regolarità e la legittimità del provvedimento;

Viste le disposizioni concernenti i compiti della direzione generale ed i compiti della direzione operativa nell'Azienda, approvate con deliberazione del direttore generale n. 1915 del 15 dicembre 1998, e successive modifiche ed integrazioni, ultima delle quali la deliberazione del direttore generale n. 55 del 6 marzo 2013;

Ritenuto, pertanto, di sottoporre il presente provvedimento all'approvazione del direttore generale;

IL DIRETTORE GENERALE

Esaminata la proposta e ritenuto di condividere le argomentazioni e le considerazioni prospettate;

Vista la legge n. 247 del 31 dicembre 2012;

Visti gli artt. 2 e 11 del D. M. n. 140 del 20 luglio 2012;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 7, cc 6 e ss del decreto legislativo n.165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le leggi regionali 14 settembre 1994 nn. 55 e 56 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 140 del 20.07.2012;

Visto l'atto aziendale adottato con deliberazione del direttore generale n. 97 del 22 aprile 2010 e successivi atti esecutivi;

Viste le disposizioni concernenti i compiti della direzione generale ed i compiti della direzione operativa nell'Azienda, approvate con deliberazione del direttore generale n. 1915 del 15 dicembre 1998, e

successive modifiche ed integrazioni, ultima delle quali la deliberazione del direttore generale n. 55 del 6 marzo 2013;

Visto che il direttore dell'unità operativa complessa affari generali e legali ha attestato la regolare istruttoria, nonché la regolarità e la legittimità del provvedimento;

Sentito, per quanto di competenza, il parere favorevole del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore dei servizi sociali e della funzione territoriale;

DELIBERA

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale delle presente deliberazione;

2. di conferire l'incarico di difesa e rappresentanza giudiziale dell'azienda nel giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Venezia, sezione lavoro, come meglio sopra descritto, all'avv. Christian Finotto (con studio legale in San Donà di Piave, via Garibaldi, n. 4)**;**

3. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa narrativa, lo schema di disciplinare di incarico, che, allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

4. di dare atto che il costo di €. 2.791,36 è stato programmato nel conto economico preventivo dell'esercizio 2013 dall'unità operativa complessa affari generai e legali;

5. di dare atto che la unità operativa complessa affari generali e legali è competente per l'esecuzione del presente provvedimento inclusa l'adozione di provvedimenti conseguenti e l'eventuale sottoscrizione di atti;

6. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è il dott. Andrea Del Negro, direttore dell'unità operativa complessa affari generali e legali.

7. di dare atto che il costo previsto viene contabilizzato nel documento di controllo aziendale come segue:

ANNO	CONTO CO.GEN.	AREA	IMPORTO	NUMERO REGISTRAZIONE
2013	33.02.010310	san	€. 2.791,36	13PG856

Elenco delle assegnazioni

Per gli adempimenti di competenza:

Affari Generali e Legali aaggll@ulss10.veneto.it
Economico Finanziario servizio.ecofin@ulss10.veneto.it
Controllo di Gestione controllo.gestione@ulss10.veneto.it

DISCIPLINARE PER L'AFFIDAMENTO D'INCARICO DI PATROCINIO IN GIUDIZIO NELLA CAUSA PROMOSSA AVANTI TRIBUNALE DI VENEZIA, SEZIONE LAVORO DAL DOTT.SSA C.S..

L'Azienda U.L.S.S. n.10 " Veneto Orientale"- (C.F. e P.IVA.02799490277) rappresentata dal dott. Andrea DEL NEGRO, nato a Venezia il 10.01.1969, direttore dell'U.O.C. Affari Generali e Legali, giusta delega del Direttore Generale, domiciliato per la carica in Piazza De Gasperi, n.5 a San Donà di Piave

E

L'avvocato Christian Finotto del Foro di Venezia, con studio in San Donà di Piave, via Garibaldi, n. 4 (C.F. FNTCRS76C17H823T)

Premesso che

-L'Azienda intende costituirsi nel giudizio promosso dalla dott. ssa C.S. avanti al Tribunale di Venezia, sezione lavoro per ivi sentire dichiarare la nullità della sanzione disciplinare irrogata dall'azienda u.l.s.s. n. 10 "Veneto Orientale", in qualità di datore di lavoro, al ricorrente per violazione dei termini perentori ex art. 55 bis TU 165/2001 e, per l'effetto, condannare la stessa alla restituzione delle somme eventualmente trattenute in busta paga per i titoli e le causali per cui è causa;

-che con deliberazione del Direttore Generale n._____ veniva deliberata la costituzione dell'Azienda nel giudizio di cui immediatamente sopra, individuato e nominato il legale cui affidare il patrocinio nella controversia di cui immediatamente sopra, demandando al legale rappresentante dell'Azienda la sottoscrizione del relativo mandato e demandando, altresì, al Responsabile della competente U.O. l'adozione di tutti gli atti ed i provvedimento connessi e consequenziali;

Tutto ciò premesso tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento del seguente incarico:

1. La premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. L'Azienda conferisce l'incarico avente ad oggetto la rappresentanza e la difesa giudiziale dell'Azienda U.L.S.S. n. 10 "Veneto Orientale" nel giudizio promosso dalla dott.ssa C.S. contro l'azienda avanti al Tribunale di Venezia, sezione lavoro, come meglio sopra descritto;
3. Il legale si impegna a svolgere il presente incarico di rappresentanza e difesa in giudizio con la massima diligente tecnica professionale richiesta per il caso;
4. Il legale si impegna ad applicare e percepire per l'incarico ricevuto e di cui alla presente disciplinare, un compenso complessivo di euro 2.791,36 (IVA e CPA incluse) a saldo e stralcio di qualsivoglia spesa e competenza, giusto preventivo competenze;
5. Per il sostegno delle spese di causa l'Azienda corrisponderà, in seguito alla stipula della presente convenzione e su richiesta del legale incaricato, una somma complessiva di euro 380,64 che sarà computata all'atto della definitiva liquidazione, detratti altresì gli ulteriori acconti successivi.
6. Il legale si impegna a relazionare e tenere informata costantemente l'Azienda circa l'attività di volta in volta espletata e a trasmettere con tempestività all'U.O. affari generali e legali copia di tutti gli atti difensivi preposti nell'intesse dell'Azienda, di tutte le scritture avversarie dimesse e dell'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa fase il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi dell'Azienda, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali per prevenire pregiudizi per l'azienda;

7. L'Azienda si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale;

8. La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico;

9. Per quanto non previsto dal presente disciplinare, le parti richiamano le norme dell'avviso della DDG n. 457/2011 e del codice civile;

10. La presente scrittura privata è redatta in tre originali, di cui uno per l'eventuale registrazione in caso d'uso ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/86;

11. Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, l'azienda informa che i dati personali, sensibili e giudiziari, inerenti il legale vengono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per gli adempimenti previsti nel presente contratto, e nelle leggi inerenti.

    Il legale può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall'art. 7 del citato decreto legislativo, nei limiti e con le modalità indicate dagli artt. 8, 9 e 10 del medesimo decreto. Titolare del trattamento dei dati è l'Azienda, Responsabile è il dott. Andrea Del Negro.

    Restano ferme, in ogni caso, le responsabilità civile e penali del professionista in caso di utilizzo non conforme ai dati personali dallo stesso conosciuti e/o trattati nel corso dell'espletamento dell'incarico, nonché in caso di mancato rispetto degli obblighi ed adempimento formali previsti dal D.Lgs.196/2003.

Letto , approvato e sottoscritto

Addì _____

PER L'AZIENDA PER IL PROFESSIONISTA

_____ _____

Le parti dichiarano d'aver preso piena ed esatta conoscenza degli obblighi tutti previsti nelle clausole sopra estese e, in particolare, di quelle contenute negli artt. 3,4,5, 6, 9 le quali vengono approvate specificatamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., con specifica ulteriore sottoscrizione.

Addì_____

PER L'AZIENDA PER IL PROFESSIONISTA

_____ _____